

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

43° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 DICEMBRE 1999

Presidenza del presidente GUERZONI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(4381) Nuova disciplina del mercato dell'oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa dei deputati Labate ed altri; Giannotti ed altri

(Discussione e rimessione all'Assemblea)

PRESIDENTE	Pag. 2,4
* MARINI (<i>Misto</i>), relatore alla Commissione . .	2,4
PINZA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica . .	4

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.

I lavori hanno inizio alle ore 8,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(4381) Nuova disciplina del mercato dell'oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Labate ed altri; Giannotti ed altri.

(Discussione e rimessione all'Assemblea)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Nuova disciplina del mercato dell'oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998», risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Labate, Manzini, Aloisio, Alveti, Buglio, Carli, Di Capua, Di Rosa, Faggiano, Gaetani, Migliavacca, Penna, Raffaelli, Rizza, Mariani, Camoirano, Dameri, Caccavari, Panattoni, Lorenzetti, De Piccoli, Servodio e Vozza; Giannotti, Vozza, De Piccoli, Petrella e Cordoni, già approvato dalla Camera dei deputati.

Do la parola al senatore Marini per illustrare il provvedimento.

MARINI, *relatore alla Commissione*. Il disegno di legge al nostro esame si inserisce nell'ambito di un graduale processo di liberalizzazione del mercato dell'oro anche alla luce delle normative recentemente varate dall'Unione europea tendenti a garantire l'abolizione del monopolio dell'oro.

L'oro, in passato un mezzo di pagamento sostitutivo della moneta, è gradualmente diventato un bene strumentale. Come i colleghi certamente ricordano, la politica annunciata e poi portata a regime negli anni '60 dal presidente Nixon segnò il passaggio da un sistema di piena convertibilità tra l'oro e il dollaro ad uno di inconvertibilità.

In modo particolare l'Italia necessita di una normativa che regolarizzi questo settore dal momento che il nostro Paese risulta tra i maggiori produttori di oreficeria nel mondo e utilizza circa il 20 per cento del quantitativo d'oro greggio estratto dai paesi minerari.

Attualmente, sulla base dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 148 del 1988, vige un regime di monopolio del commercio dell'oro in favore dell'Ufficio italiano dei cambi che è istituzionalmente abilitato ad acquistare e a vendere l'oro, anche se la Banca d'Italia ha piena libertà di movimento in tale mercato, e a proporre al Ministro del tesoro norme sul commercio interno dell'oro. Va precisato, inoltre, che il Ministero per il commercio con l'estero è la struttura che autorizza i re-

sidenti all'acquisto all'estero di oro greggio sia per finalità di produzione industriale che di rivendita all'estero.

Gli acquirenti nazionali, che non commerciano ma utilizzano direttamente l'oro per usi di oreficeria o di trasformazione, non sono sottoposti ad un sistema autorizzativo. In applicazione dell'articolo 67 del Trattato CEE e della direttiva 88/361/CEE, il principio della graduale libertà dei capitali è stato esteso anche al mercato dell'oro.

Con riferimento al testo, il comma 1 definisce l'oro da investimento e quello ad uso industriale secondo quanto disposto a livello comunitario.

Il comma 2 prevede l'obbligo di dichiarare all'Ufficio italiano dei cambi tutte le operazioni di acquisto dell'oro superiori ai 20 milioni di lire, secondo i limiti previsti dalle norme antiriciclaggio per le operazioni superiori ai 20 milioni di lire. A tale obbligo sono tenuti gli operatori professionali che operino sia per conto proprio che per conto di terzi. Sono escluse le operazioni effettuate dalla Banca d'Italia.

Al comma 3 si indicano le caratteristiche di coloro che esercitano questo tipo di attività sia per conto di proprio che per conto di terzi, in particolare le banche e, previa comunicazione all'Ufficio italiano dei cambi, di altri operatori. Sono ammesse le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata e le società cooperative aventi in ogni caso il capitale sociale interamente versato non inferiore a quello minimo previsto per le società per azioni. I partecipanti al capitale sociale, gli amministratori e i dipendenti investiti di funzioni di direzione tecnica e commerciale devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia del 1993.

Il comma 4 esclude dalla disciplina gli operatori che acquistano oro al fine di destinarlo alla propria lavorazione industriale o artigianale e alla successiva rivendita.

Il comma 6 rinvia all'Ufficio italiano dei cambi la predisposizione del contenuto e delle modalità di effettuazione della dichiarazione prevista dal comma 2. Il comma 7 prevede, per gli intermediari diversi dalle banche, di demandare all'Ufficio italiano dei cambi la verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal comma 3.

Il base al comma 8, l'Ufficio italiano dei cambi stabilisce, coerentemente con gli *standard* dei mercati internazionali, gli *standard* cui deve rispondere l'oro grezzo per avvalersi della qualifica di «buona consegna» nel mercato nazionale.

Il comma 11, fatta eccezione per la Banca d'Italia, l'Ufficio italiano dei cambi e le banche, prevede che continuino ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge e di pubblica sicurezza in materia di commercio di oro.

L'articolo 2 riserva alle banche e agli intermediari abilitati all'effettuazione di servizi di investimento l'esercizio in via professionale di attività aventi ad oggetto operazioni finanziarie sull'oro, ai sensi dell'articolo 18 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria emanato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

L'articolo 3 fa riferimento alle disposizioni fiscali relative al commercio dell'oro. In particolare, il comma 3 esenta dall'IVA le cessioni di oro effettuate in relazione ad operazioni effettuate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

L'articolo 4 fa riferimento invece alle sanzioni da applicare a coloro che svolgono l'attività di cui all'articolo 1, comma 3, senza averne dato comunicazione all'Ufficio italiano dei cambi. Oltre a sanzioni pecunarie fino a 20 milioni, si prevede anche la reclusione da sei mesi a quattro anni.

L'articolo 5 reca disposizioni transitorie che si applicano ai soggetti che già esercitano tale attività da almeno cinque anni. Per coloro che invece svolgono tale attività da meno di cinque anni vi è l'obbligo di adeguarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della nuova normativa.

Infine, l'articolo 6 tende ad abrogare alcune norme in contrasto con la nuova disciplina.

In conclusione, invito la Commissione ad approvare il provvedimento che recepisce, tra l'altro, una direttiva del Consiglio delle Comunità europee.

PRESIDENTE. Comunico che, a nome del prescritto numero di senatori, ai sensi del comma 2 dell'articolo 35 del Regolamento del Senato, è testè pervenuta la richiesta che il disegno di legge in esame sia rimesso all'Assemblea.

Pertanto, avverto che l'esame del disegno di legge proseguirà in sede referente.

MARINI, *relatore alla Commissione*. Prendo atto di questa decisione. Auspico comunque che si possa giungere ad una rapida approvazione del provvedimento, trattandosi, tra l'altro, di dare attuazione ad una direttiva comunitaria.

PINZA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Anche il Governo auspica una rapida approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito dell'esame del disegno di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 9.